



DIPARTIMENTO/AREA: //

SERVIZIO: //

ASSESSORATO: ALLE POLITICHE GIOVANILI E AL LAVORO

SG: 316 del 19/07/2024

DGC: del

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 1

del 19/07/2024

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 297

OGGETTO: Tutela della retribuzione minima oraria salariale nei contratti del Comune di Napoli.

Il giorno 19/07/2024, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Dieci Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

✓	
---	--

ASSESSORI(\*):

Laura LIETO  
(Vicesindaco)

P A

✓	
---	--

Pier Paolo BARETTA

✓	
---	--

Antonio DE IESU

✓	
---	--

Teresa ARMATO

✓	
---	--

Edoardo COSENZA

✓	
---	--

Vincenzo SANTAGADA

✓	
---	--

Maura STRIANO

P A

✓	
---	--

Emanuela FERRANTE

✓	
---	--

Luca FELLA TRAPANESE

	✓
--	---

Chiara MARCIANI

✓	
---	--

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Sindaco Gaetano Manfredi

Assiste il Segretario del Comune: Vicesegretario Maria Aprea

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

*Stancas*

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.


**LA GIUNTA**, su proposta dell'Assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro, dott.ssa Chiara Marciani

**Premesso che:**

- l'Amministrazione comunale intende promuovere condizioni di lavoro dignitose e ridurre la povertà lavorativa all'interno del territorio del Comune di Napoli e in relazione alle sue partecipate, garantendo una retribuzione minima oraria dei lavoratori impegnati negli appalti e subappalti nei contratti stipulati dal Comune di Napoli in quanto diritto riconosciuto dalla legislazione europea e nazionale;
- a riprova di quanto sopra asserito, occorre evidenziare che la promozione di salari minimi adeguati che possano garantire un tenore di vita dignitoso e la promozione della contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, rafforzando sotto questo profilo la coesione sociale ed economica degli Stati membri, è uno degli obiettivi preminenti delle politiche europee (DIRETTIVA UE 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea);
- la Repubblica italiana riconosce altresì che *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa [...]"* (art 36, comma 1 Costituzione);
- la Cassazione ha confermato, di recente, il diritto del lavoratore al salario minimo costituzionale, congruo e dignitoso, stabilendo che: *"Nell'attuazione dell'art. 36 Cost., il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge [...]"* (sentenza n. 27713 del 02/10/2023, Corte di Cassazione, Sez Lavoro);
- i contratti collettivi nazionali e/o territoriali risultano essere il frutto della contrattazione intervenuta tra lavoratori e loro rappresentanti e datori di lavoro e le loro organizzazioni in cui si determinano le condizioni di lavoro quali retribuzioni, orari e ferie oltre alle politiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori;

**Tenuto conto che:**

- su detta questione, in data 22/11/2023 è stato approvato alla unanimità dal Consiglio comunale di Napoli l'Ordine del Giorno a firma del Consigliere Sergio D'Angelo avente ad oggetto: *"Soglia minima retributiva oraria per i lavoratori impegnati in appalti e subappalti del Comune di Napoli"* con il quale si impegnava l'Amministrazione *"a valutare l'introduzione di una soglia minima retributiva oraria di almeno nove euro lordi, al di sotto della quale non è ammissibile pagare i lavoratori impegnati in appalti e subappalti che coinvolgono il Comune di Napoli"*;
- il Comune di Napoli ha più volte sostenuto che obiettivo assolutamente prioritario è quello di assumere ogni iniziativa possibile affinché siano assicurate condizioni di lavoro di alta qualità e un adeguato salario dei lavoratori e delle lavoratrici, specialmente nel contesto delle attività e dei servizi che lo vedono protagonista in qualità di datore di lavoro o di stazione appaltante;
- per tali ordini di motivi, il Comune di Napoli ha approvato lo schema di un Protocollo d'intesa da stipulare con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano territoriale finalizzato ad assicurare, nell'ambito degli appalti e subappalti oggetto dei contratti stipulati dall'Amministrazione comunale la tutela della legalità e della sicurezza nel territorio comunale e in riferimento alle attività delle sue partecipate (Delibera di Giunta comunale n. 270 del 08/07/2024);
- nel summenzionato Protocollo è stato stabilito l'obbligo di inserimento nell'ambito dei citati contratti di una clausola che recita *"La sottoscritta impresa – in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 - si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si*

  
Il Vicesegretario Generale

*e eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, salvo trattamenti di miglior favore”;*


**Dato atto che:**

- la legislazione nazionale in materia di appalti stabilisce che:  
*“Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.*  
*Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1.*  
*Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.*  
*Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110” (Art. 11 commi 1, 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36);*
- è previsto altresì che *“L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11”* nonché che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale” (art. 119, commi 7 e 12 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36).*

**Dato, altresì, atto che**

- nella nota illustrativa ANAC al Bando tipo 1, al paragrafo relativo all'oggetto dell'appalto e indicazione del CCNL di riferimento, è tra l'altro evidenziato che:
  - *“Nei settori in cui sono presenti imprese di diversa natura (ad esempio artigiani, cooperative, PMI e grandi imprese) con contrattazione separata si può ritenere esistere equivalenza nel caso di utilizzo di CCNL sottoscritti dalle medesime OO.SS. firmatarie, ma organizzazioni datoriali diverse in base alla dimensione o alla natura giuridica delle imprese, purché ovviamente ai lavoratori dell'operatore economico venga applicato il contratto corrispondente alla dimensione o natura giuridica”;*
  - *“le stazioni appaltanti possono trarre utili elementi di riferimento dalle indicazioni fornite dall'ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28/7/2020”;*
- la circolare summenzionata, avente ad oggetto indicazioni operative in merito ai benefici normativi e contributivi e rispetto della contrattazione collettiva art. 1 L. 296/2006, fornisce altresì i chiarimenti in ordine agli indici di valutazione di “equivalenza” della disciplina normativa dei contratti collettivi, ribadendo che *“il giudizio di equivalenza muove dal presupposto secondo cui vanno comparati i “trattamenti” previsti da un CCNL c.d. “leader” e i “trattamenti” garantiti da un datore di lavoro che applica ...altro contratto”;*

A Vostro Servizio Generale



**Preso atto che** la giurisprudenza ritiene legittimo richiedere all'operatore economico tutele rafforzate a favore dei lavoratori in appalti pubblici, in quanto non si tratta di norme inderogabili imposte con potestà normativa o con provvedimento amministrativo autoritativo, ma di condizioni contrattuali inserite in un bando e liberamente nonché preventivamente accettate dall'imprenditore che sceglie di partecipare alla gara nell'esercizio della propria autonomia;

**Ritenuto, infine, che:**

- al lavoratore di ogni settore economico sia riconosciuto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
- al lavoratore di ogni settore economico per una giusta retribuzione, è necessario che venga garantita una soglia minima inderogabile di 9 euro all'ora, per tutelare in modo particolare i settori più fragili e poveri del mondo del lavoro, nei quali è più debole il potere contrattuale delle organizzazioni sindacali;

**Rilevato che** sulla presente proposta non occorrono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

**Visti:**

- la DIRETTIVA UE 2022/2041 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea
- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art 36 della Costituzione italiana;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78*", recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Bando Tipo 1/2023 ANAC;
- la Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2 del 28 Luglio 2020;

Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

1. **Approvare** il presente provvedimento finalizzato alla tutela della retribuzione minima oraria salariale nei contratti del Comune di Napoli.
2. **Impegnare** il Comune di Napoli a:
  - a. indicare, in tutte le procedure di affidamento dei contratti dell'Ente e delle sue partecipate, in coerenza con quanto previsto all'art. 11 del D. Lgs 36/2023, che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti e subappalti sia applicato, salvo il caso dei contratti cd. "per mera adesione", il contratto collettivo strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, salvo restando i trattamenti di miglior favore;
  - b. verificare - qualora gli operatori economici dichiarino, in sede di offerta, di applicare un differente contratto collettivo- che sia fornita all'Ente adeguata motivazione a supporto di tale scelta, garantendo ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante;
  - c. verificare che i contratti applicati dagli operatori economici a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti indette dall'Ente e dalle sue partecipate prevedano un trattamento economico minimo lordo inderogabile pari a 9 euro l'ora;
  - d. condurre il giudizio di equivalenza sulla base dei parametri tracciati dall'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare n. 2 del 28/7/2020. L'Amministrazione comunale può ritenere sussistente l'equivalenza in caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che l'Amministrazione Comunale deve, prima di tutto, accertare che il diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di offerta deve prevedere una

A Vice Segretario Generale

retribuzione minima inderogabile lorda pari a 9 euro l'ora, la verifica da effettuare verterà sulla equivalenza sia delle tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti collettivi;

**3. Dare mandato** agli Uffici del Comune di Napoli interessati di dare attuazione a tutti gli adempimenti consequenziali alla presente Delibera e verificarne la corretta applicazione.

- ☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*) La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'Assessora alle Politiche giovanili e al lavoro

*Dott.ssa Chiara Marciàni*  



  
Il Vicesegretario Generale


Deliberazione di G. C. n. 297 del 19/07/2024 composta da n. 6 pagine  
progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*

\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.


**IL PRESIDENTE**  


**VICE  
IL SEGRETARIO GENERALE**  


#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 26/7/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D. Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



#### ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione :

- ☐ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
- ☐ è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

#### Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata  
Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo  
Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di  
Elevata Qualificazione

.....

#### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per  
le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine,  
progressivamente numerate, è conforme all'originale della  
deliberazione di Giunta comunale n. ....  
del .....

☐ divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto,  
firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati  
nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....